

ALLEGATO "A"

STATUTO CENTRO STUDI TI AMO SICILIA

TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

Costituzione - denominazione - sede - durata

1. E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m. (in seguito denominato Codice del Terzo settore), un'associazione denominata "Centro Studi Ti Amo Sicilia".
 2. L'inserimento dell'acronimo "ETS" nella denominazione sociale e l'utilizzo dell'indicazione di "Ente del terzo settore" o di "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico sono subordinati all'iscrizione dell'Associazione al Registro unico nazionale del Terzo settore.
 3. La sede legale dell'Associazione è in Fiumedinisi (Messina) Corso Umberto I n. 20. Il trasferimento della sede all'interno del Comune di Fiumedinisi viene deliberato dal Consiglio di amministrazione senza che ciò comporti modifica statutaria. Possono essere istituite con delibera del Consiglio di amministrazione sedi secondarie in tutto il territorio nazionale ed all'estero.
- L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2

Scopi e attività

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi di solidarietà, sussidiarietà, democrazia, e pluralismo.
2. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale avvalendosi di prestazioni di lavoro retribuito e/o dell'attività di volontariato dei propri associati.
3. L'associazione in particolare persegue i seguenti scopi e finalità:
 - impedire che i giovani siciliani lascino la Sicilia per assenza di prospettive lavorative e professionali;
 - istituire un vivaio denominato "Vulcania" rivolto ai giovani di età compresa tra i 14 ed i 18 anni, finalizzato al coinvolgimento degli stessi nelle finalità dell'Associazione ed all'elaborazione di iniziative proposte ed autogestite dai medesimi con il sostegno organizzativo ed economico dell'Associazione.
 - promuovere e sostenere tirocini formativi per i giovani siciliani presso Enti pubblici ed aziende private, con sede in Italia o all'estero, finalizzati alla conoscenza del mondo del lavoro e della Pubblica Amministrazione, ed all'approfondimento conoscitivo, culturale e scientifico nel rispetto delle norme di settore.
 - contribuire a preservare le prerogative della Sicilia rispetto ad eventuali provvedimenti legislativi o amministrativi lesivi delle prerogative già riconosciute alla Sicilia;
 - valorizzare le tradizioni politiche, storiche, culturali, imprenditoriali, sociali del popolo Siciliano;

- promuovere l'attuazione dei principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale al fine di impedire le tendenze neocentralistiche della Regione Siciliana che mortificano le prerogative delle autonomie locali e dell'individuo singolo o associato;
- suggerire "forme di Regione" e delle Autonomie Locali che coinvolgono nei processi decisionali, con meccanismi organizzativi ascendenti o discendenti, le rappresentanze dei governi territoriali ed il mondo associazionistico in generale;
- promuovere un nuovo percorso pattizio Stato-Regione Siciliana che ridefinisca le forme ed i modi della presenza diretta dello Stato Italiano nella Regione Siciliana tendente, tra l'altro, alla totale devoluzione alla Sicilia medesima di tutte le attività normative amministrative ed economiche che non riguardino specificamente la sicurezza nazionale, l'ordinamento giudiziario, le forze armate e la politica estera.
- favorire l'individuazione di soluzioni che ammodernino in chiave efficiente, efficace e trasparente il sistema burocratico regionale e di tutte le autonomie locali allineando le retribuzioni di posizione e di risultato ai reali obiettivi raggiunti evitando così l'attuale status economico spesso parassitario e funzionale al sistema politico che ne ha concertato la designazione e collocazione organico-amministrativa.

4. L'Associazione esercita le seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5, comma I, del D.Lgs n. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nell'ambito predetto, l'Associazione può in particolare svolgere, a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attività:

- studio e ricerca scientifica, compiere indagini e sondaggi, sostenere l'attuazione di studi politici e ricerche storiche ed ogni altra attività anche attraverso l'organizzazione di seminari di formazione su tutto il territorio nazionale;
- formazione, con cicli di incontri con esperti finalizzati all'approfondimento di tematiche di attualità e di interesse nazionale ed internazionale. Corsi di preparazione e corsi di perfezionamento in particolare nelle scienze sociali, economiche, giuridiche e politiche.
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione giovanile nel nome di interessi culturali storici, letterari e politici, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente tutto lungo l'arco di vita dell'individuo;
- sostenere l'organizzazione di corsi, iniziative ed idee progettuali nell'ambito delle scuole secondarie di secondo grado;

- sostenere l'organizzazione di corsi e scuole di perfezionamento, di specializzazione e master, corsi e altre iniziative volti all'avvio alle professioni nonché all'aggiornamento e alla formazione professionale, anche avvalendosi di consulenti esterni o convenzionandosi con Università ed enti pubblici e privati, istituendo premi e borse di studio, stage e tirocini di formazione e di lavoro, in Italia e all'estero, sostenendo la mobilità giovanile;
 - promuovere e realizzare iniziative editoriali, di pubblicare libri e periodici e, in generale, di comunicazione e divulgazione, in ogni forma e su qualsivoglia supporto;
 - organizzare forum, convegni, congressi, tavole rotonde, seminari e simili o parteciparvi, anche con la collaborazione di analoghi organismi italiani e di altri Paesi;
 - progettare e organizzare su richiesta videoconferenze, colloqui, panel, simposi, convention, corporate meeting, gruppi di lavoro, tavole rotonde, forum, workshop, inaugurazioni, celebrazioni e corsi di formazione personalizzati sulla base delle esigenze dei richiedenti;
 - fornire assistenza e sostegno scientifico, tecnico, organizzativo e promozionale a società, enti e istituzioni che ne facciano richiesta, curare rapporti di collaborazione e di scambi culturali e scientifici con enti e istituzioni nazionali e internazionali;
 - svolgere attività sociali, forme di volontariato attivo a favore degli ambiti di fragilità e marginalità, consulenze, convenzioni e protocolli con enti e strutture sia pubbliche che private, manifestazioni a scopo benefico, azioni di charity ed iniziative di fundraising, finalizzate al sostegno di attività solidali e formative.
5. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
6. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.
7. Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare convenzioni con i Comuni, Città Metropolitane e liberi consorzi, Regioni e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità.
8. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.
9. L'Associazione può compiere ogni atto di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, ivi inclusi la pubblicazione di testi e periodici e – purché strumentalmente al perseguimento dei citati scopi e nei limiti fissati dalle vigenti norme anche in materia di risparmio e finanza – la sottoscrizione e l'acquisto di partecipazioni in società od enti.
10. L'Associazione può acquisire aiuti, sovvenzioni e contributi erogati da enti locali, dallo Stato, dall'Unione Europea e da ogni altro ente o soggetto, nazionale o estero, pubblico o privato, che sia interessato al perseguimento degli scopi dell'Associazione stessa.

TITOLO II – NORME SUL RAPPORTO ASSOCIATIVO

Art. 3

Soci

1. Possono fare parte dell'Associazione i soci, persone fisiche o enti che condividono lo spirito dell'Associazione, che sono interessati al perseguimento delle sue finalità istituzionali e non si trovano in conflitto di interessi con attività associative già svolte o potenziali. Le persone fisiche possono associarsi solo se maggiorenni.

2. L'ammissione come Socio è deliberata dal Consiglio di amministrazione a seguito della domanda dell'aspirante socio. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa. La domanda di ammissione a socio implica l'accettazione di tutte le norme del presente statuto e successive modifiche e dei regolamenti, il pagamento delle quote annuali previste in favore dell'Associazione da parte di ciascun associato, nonché l'obbligo di osservare le deliberazioni che, in base al presente statuto, saranno adottate dagli organi competenti.

3. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

4. I Soci appartengono a due categorie: Soci Sostenitori e Soci Ordinari. Per esse il Consiglio di Amministrazione determina la relativa quota sociale. Sono Soci Sostenitori tutte le persone fisiche e/o giuridiche che si impegnano a finanziare l'attività dell'Associazione attraverso contributi liberali, anche per lo svolgimento di specifici progetti.

5. Tutti i soci hanno parimenti diritto elettorale attivo e passivo, la qualità di socio attribuisce:

- a) – il diritto a partecipare ad ogni attività associativa;
- b) – il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto annuale;
- c) – il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto, nonché per l'elezione ad ogni carica prevista dal medesimo.

6. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

7. L'ammissione ad associato ha carattere permanente, fermo restando il diritto di recesso.

8. I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio di Amministrazione;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- per indegnità deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Art. 4

Diritti e doveri dei soci

1. I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio di amministrazione;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti.

Art. 5

Scioglimento del rapporto associativo

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) morte della persona fisica o estinzione dell'ente;
- b) recesso;
- c) esclusione, per espressioni o atti o comportamenti contrari agli obblighi statutari e ai deliberati associativi e/o comunque incompatibili con gli interessi dell'Associazione e per qualunque giusto motivo individuato dal Consiglio di Amministrazione.

Costituisce, altresì, giusto motivo la mancata partecipazione a tre assemblee annuali consecutive, senza che le giustificazioni siano state accettate dall'assemblea dei soci. Costituisce, infine, giusto motivo il mancato versamento, trascorsi 60 giorni dalla sollecitazione al pagamento, della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può recedere dall'Associazione con comunicazione scritta, fermo restando l'obbligo di versare la quota associativa relativo all'anno in cui è comunicato il recesso dall'Associazione.

3. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di amministrazione con provvedimento motivato e comunicato per iscritto all'interessato.

4. Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione dovrà essere ratificato, alla prima occasione, dall'Assemblea Ordinaria.

5. Contro il provvedimento del Consiglio di Amministrazione arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata.

TITOLO III - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) Il Presidente;
- c) Il Presidente onorario;
- d) Il Consiglio di Amministrazione;
- e) Il Tesoriere;
- f) Il Comitato scientifico;
- g) L'organo di controllo;
- h) L'organo di revisione.

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 7

L'Assemblea dei soci

1. Costituiscono l'Assemblea i Soci Ordinari e i Soci Sostenitori, in regola con le quote associative annuali o con i contributi annuali previsti.

2. I compiti dell'Assemblea sono:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il rendiconto economico consuntivo relativo all'anno precedente;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- nominare i componenti del comitato scientifico;
- eleggere il Presidente dell'Associazione;
- eleggere l'organo di controllo e determinare il relativo compenso per la durata della carica;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare i liquidatori;
- può nominare il Presidente Onorario dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento riguardante l'attività sociale, su richiesta del Consiglio di amministrazione;
- proporre argomenti di studio e di ricerca;

3. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, in mancanza anche di questi, dal componente più anziano del Consiglio di Amministrazione con l'assistenza di un segretario verbalizzante anche esterno all'assemblea dei soci indicato dal Presidente

4. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Se previsto nell'avviso di convocazione, si può partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e/o votare per corrispondenza e/o in via elettronica, purché sia verificabile l'identità dell'associato interveniente e/o votante.

5. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, gruppo whatsapp ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio di amministrazione lo ritiene necessario.

7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

8. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

9. L'Assemblea ordinaria è valida quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli stessi. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono valide se riportano la maggioranza semplice dei votanti (metà più uno). Gli astenuti vengono considerati come non votanti e quindi vengono considerati per il raggiungimento del numero legale ma non vengono calcolati per il raggiungimento della maggioranza.

10. La seconda convocazione non può avere luogo prima che siano trascorse almeno 24 ore dall'ora di convocazione della prima.

11. Ogni socio, sia persona fisica o giuridica, ha diritto ad un voto. E' ammessa la partecipazione all'Assemblea mediante delega scritta, da conferirsi esclusivamente ad altro Socio, il quale non potrà avere più di tre deleghe.

12. L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno metà più uno dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei soci presenti.

Art. 8 Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci e rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente assicura altresì l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Scientifico.

2. Convoca e presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato Scientifico determinando l'ordine del giorno delle riunioni.

3. Il Presidente, inoltre:

- a) sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con altre istituzioni pubbliche e private;
- b) assume sotto la propria responsabilità i provvedimenti di competenza propri del Consiglio di Amministrazione quando l'urgenza sia tale da non permetterne la tempestiva convocazione, informandone il Consiglio di Amministrazione stesso nella prima seduta utile.
- c) adotta tutti i provvedimenti necessari per il funzionamento dell'Associazione, con esclusione di quelli che dal presente statuto sono attribuiti alla competenza di altri organi.
- d) provvede a dare attuazione al programma annuale delle attività del comitato scientifico.

4. Il Presidente nomina un Vice Presidente che lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.

Art. 9 Presidenza Onoraria

1. L'Assemblea dei soci può conferire l'incarico di Presidente Onorario dell'Associazione ad una o più personalità che si sono contraddistinte per il loro impegno in politica, nel sociale, nel mondo dell'imprenditoria, della Finanza, dell'Arte e cultura, delle scienze, del lavoro ed in ogni altra materia ritenuta meritevole del titolo onorifico di che trattasi.

2. I Presidenti onorari collaborano con il rappresentante legale dell'Associazione al fine di mantenere ed accrescere l'onore ed il prestigio dell'Associazione presso le istituzioni pubbliche e private ed in ogni contesto sociale in cui ciò sia ritenuto utile.

Art. 10 Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente. E' composto da un minimo di tre ad massimo di tredici componenti compreso il Presidente.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Ciascun componente può essere revocato per giusta causa dall'Assemblea con la maggioranza dei tre quinti dei soci e decade automaticamente qualora sia assente a tre riunioni consecutive, salvo giustificato motivo. Il venir meno, per qualsiasi ragione, dei due terzi del Consiglio di amministrazione fa decadere l'intero Consiglio. Qualora per qualsiasi causa venga a cessare il mandato di un Consigliere nominato dall'Assemblea prima della scadenza del mandato triennale, il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla sua sostituzione, mediante cooptazione di un

nuovo Componente. I Consiglieri così eletti rimangono in carica fino al termine del triennio di mandato dell'intero Consiglio di Amministrazione che li ha cooptati.

3. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio di amministrazione tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.
- nomina, tra i Consiglieri, il Presidente, se non vi hanno già provveduto l'Assemblea o i fondatori;
- determina la quota annuale che deve essere versata dai soci;
- determina sull'Ammissione e l'esclusione dei nuovi Soci;
- nomina i componenti del Comitato Scientifico;
- può deliberare il trasferimento della sede sociale, nell'ambito dello stesso comune;
- può deliberare l'istituzione di uffici o sedi secondarie;
- può deliberare sull'espulsione dei soci;
- predispone i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno ed è convocato dal Presidente tramite lettera, telefax gruppo whatsapp o posta elettronica agli indirizzi comunicati dai singoli membri, con preavviso di almeno un giorno. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente, anche virtualmente, la maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Anche in mancanza delle formalità suddette, il Consiglio è validamente costituito se sono presenti, anche virtualmente, tutti i suoi componenti ed il Revisore dei conti in carica. Può essere altresì convocato su richiesta scritta di un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

5. Alle riunioni possono essere invitati, per la trattazione di determinate tematiche, sia componenti del Comitato scientifico sia altri esperti nelle materie in discussione all'ordine del giorno, anche esterni.

6. Il Consiglio di amministrazione può svolgersi in teleconferenza o audio e/o video conferenza, se del caso avvalendosi di collegamenti di telefonia fissa o mobile, tv via cavo, satellite, internet e simili. Quanto precede, a condizione che sia consentito a tutti gli intervenuti – da qualunque luogo connessi – di identificarsi reciprocamente, di seguire la discussione e prendervi parte, trasmettere e ricevere documentazione e votare; in tali ipotesi, la riunione si ritiene svolta nel luogo fisico ove è presente il Presidente.

Art. 11

Il tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene la contabilità, effettua le verifiche contabili e controlla la tenuta dei libri contabili, nonché predispone dal punto di vista contabile la bozza di bilancio d'esercizio per l'approvazione che deve farne il Consiglio di amministrazione.
2. Il Tesoriere su espressa delega del Presidente può aprire conti correnti bancari e postali garantendone la regolare e corretta gestione.
3. Predispone i bilanci per la relativa approvazione e ne cura l'esecuzione.
4. Custodisce le scritture contabili o ne delega la custodia a soggetto legittimato.
5. Coordina la gestione amministrativa dell'Associazione, l'assolvimento degli oneri fiscali e previdenziali ove previsti.

6. Il ruolo di Tesoriere è compatibile con le altre cariche sociali.

Art. 12

Il Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico costituisce l'organo di consulenza scientifica dell'Associazione. Esso è composto da 3 a 31 membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione fra personalità riconosciute come esperte in materie socio-economiche, giuridiche, imprenditoriali, dell'economia e del lavoro, nel settore della formazione e informazione, e su ogni altra materia ritenuta utile allo scopo sociale.

2. Il Comitato Scientifico propone gli indirizzi per lo sviluppo scientifico dell'Associazione ed esprime pareri sulle attività scientifiche svolte o da svolgere dall'Associazione, ed inoltre:

- elabora studi e ricerche sulle materie che costituiscono l'oggetto sociale dell'Associazione;
- organizza seminari itineranti per valorizzare le competenze possedute, promuoverne l'accrescimento e l'aggiornamento e per promuovere nuove competenze
- fornisce indicazioni utili per orientare le politiche formative pubbliche e delle aziende private.
- organizza censimenti, indagini, statistiche, sondaggi ed attività similari concernenti lo scopo sociale.
- organizza ricerche di mercato e relative analisi relative all'incontro domanda-offerta;
- si occupa di ogni altra materia ad esso conferita o richiesta dagli organi sociali dell'Associazione.

3. Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente e/o su richiesta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

L'organo di controllo

1. L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 c.c. comma 2, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14

L'organo di revisione

1. È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.



ta delle Entrate

TITOLO IV – PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE – BILANCIO SOCIALE

Articolo 15

Il patrimonio -Assenza di scopo di lucro e destinazione del patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a. dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, che costituisce il fondo patrimoniale di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Associazione;
 - b. da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
 - c. dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 15;
 - d. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
4. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

Articolo 16

Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - quote associative dei soci ordinari e dei soci sostenitori;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017
 - proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
 - rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
 - ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.
2. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art.6 del Codice del Terzo settore.

Articolo 17

Il bilancio di esercizio e il bilancio sociale

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, in collaborazione con il tesoriere se nominato, per l'approvazione dall'Assemblea ordinaria, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
4. Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

TITOLO V – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Articolo 18

Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Libri sociali obbligatori

1. L'Associazione deve tenere obbligatoriamente:
 - a) il libro dei soci;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.
2. I libri di cui alle lettere a), b), c) del primo comma, sono tenuti a cura del Consiglio di amministrazione. I libri di cui alla lettera d) del primo comma, sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Articolo 20

Personale retribuito

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.
2. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento che potrà essere adottato dall'Associazione.

Articolo 21

Logo

L'Associazione ha per simbolo, che si allega sotto la lettera "B" un cerchio nero (FOCOLTONE 1073), con al centro un cerchio di colore bianco con all'interno una forma irregolare di colore giallo (FOCOLTONE 1167) visibile in alto, in basso e a destra del cerchio. Leggermente spostato dal centro verso il basso a sinistra è rappresentato la forma di un cuore di colore rosso pantone (FOCOLTONE 7017). All'interno del cuore è riportata la dicitura "ti amo SICILIA", con rispettivamente la parola "ti" in minuscolo, la parola "amo" in grassetto minuscolo e la parola "SICILIA" in maiuscolo con lettere di dimensioni e caratteri diversi.

Articolo 22

Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Allegato n. 1

All'atto registrato il 13.07.2023

Al n. 5 serie 32

Il Direttore dell'Ufficio Territoriale di Giardini-Naxos
Enrico Maria Tecce

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valeria Firrarello

Provvedimento di delega n. 184 del 29-01-2019

Becher





Allegato B

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Messina
Ufficio Territoriale di Giardini-Naxos
Allegato n. 2
All'atto registrato il 13.02.2025
Al n. 5 serie 39



Il Direttore dell'Ufficio Territoriale di Giardini-Naxos
Enrico Maria Tecce
Firma su delega del Direttore Provinciale
Valeria Firrarello
Provvedimento di delega n. 184 del 28.01.2024

Bacchi



Roberto Gatti

Antonio Tetro

Myra Gatti